



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Provincia di Palermo

AREA TECNICA

Ordinanza n. 52

del 6.6.2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica

- Premesso che ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii la gestione dei rifiuti è effettuata in ossequio ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di diresponsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;
- Considerato che l'articolo 179 del medesimo dispositivo prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto del seguente ordine: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento;
- Visto l'art. 184 del D. Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, che classifica tra i rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- Vista la direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente";
- Preso atto che detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, che, nella nuova stesura, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";
- Dato atto che secondo la disposizione dell'art. 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii;
- Con il Decreto Legge n. 91 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 Agosto 2014 n. 116, è stata redatta una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii affinché i Comuni possano, con proprie ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.
Considerato che, secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett. b) e seguenti del D.L. n. 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D. Lgs.n. 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.»;
- Visto l'art. 3 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii con la quale viene recepita, dalla Regione Sicilia, la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 91/gab del 18 Giugno 2010;
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 117/gab del 20 Luglio 2011 che modifica in parte il precedente Decreto n. 91/gab del 18 Giugno 2010;
- Visto l'art.14, comma 8, lett. b e seguenti della legge 11 Agosto 2014 n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 Giugno 2014 n. 91;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Lercara Friddi è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

1. le operazioni devono essere condotte nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali;
2. la quantità massima è posta pari a tre metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei "vuoti") per ogni ettaro (10.000 metri quadri di terreno) al giorno;
3. la combustione non può mai essere effettuata:
 - nel centro abitato;
 - all'interno di boschi e nelle aree protette;
4. deve essere osservata la distanza di sicurezza dai circostanti edifici di terzi, che non deve mai essere inferiore a 25,00 ml. dagli stessi;
5. il periodo ammesso va dal 15 Giugno al 15 Ottobre compresi, fatti salvi i divieti stabiliti dalla Regione Sicilia in caso di determinazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo che va dal 15 Luglio al 15 Settembre;
6. l'orario consentito è dalle ore 07:00 alle ore 12:00, restando inteso che entro l'orario limite delle 12:00 non solo le braci e le fiamme dovranno essere completamente spente, ma non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli, in alcuna misura;
7. la persona che accende il fuoco deve vigilare sullo stesso secondo i canoni dell'ordinaria diligenza e assistere egli stesso o tramite persona di fiducia dal bruciamento fino al completo spegnimento. Per l'intervento di che trattasi deve essere garantita la presenza minima di n. 2 persone e l'utilizzo di tutte le precauzioni, compresa la necessaria riserva idrica, per adempiere agli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.
8. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
9. l'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita, ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, secondo quanto stabilito dal comma f) dell'art. 1 del D.A. n.117/gab del 20 Luglio 2011;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia comunicata, per gli adempimenti di competenza, ai locali comandi dell'Area di Vigilanza e Custodia, della Polizia di Stato, dei Carabinieri ed al Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- sia pubblicata per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa per le strade cittadine, per la più ampia diffusione possibile;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo nei termini di legge.

Il Responsabile del Servizio
(geom. Antonio Candela)



Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Simone Miceli)